# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 10 maggio — Numero 109

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e spazio di linea.
Altri avvisi . . . . . . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*


# PARTE I

## Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia



**Legge 21 aprile 1921, n. 548,** *che proroga i termini stabiliti dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, contenente provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria.*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

I termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, sono prorogati al 30 giugno 1924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

**Legge 10 aprile 1921, n. 552,** *relativa al trattamento di pensione per il personale di custodia del R. corpo delle foreste.*

**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il trattamento di pensione per le sottoindicate categorie di agenti forestali è regolato secondo il decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, che stabilisce il trattamento di pensione degl'impiegati dello Stato, rimanendo abrogate dal 1° gennaio 1921, le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 3 marzo 1912, n. 131;

*a*) agenti forestali ex-provinciali avocati allo Stato ed ex agenti di vigilanza del bacino del Sele, iscritti alla Cassa nazionale di assicurazioni sociali per per la invalidità e la vecchiaia degli operai, rispettivamente dal giorno della loro assunzione al servizio delle Provincie e del Ministero dei lavori pubblici;

*b*) agenti forestali ex-provinciali avocati allo Stato, non iscritti alla Cassa nazionale suddetta per

effetto dell'art. 6 della legge 3 marzo 1912, n. 134, dal giorno della loro assunzione al servizio delle Provincie;

c) agenti forestali ex custodi demaniali avocati allo Stato e non iscritti alla Cassa nazionale per effetto dell'art. 6 della legge su rammentata, con decorrenza dal giorno della loro assunzione in servizio del Ministero delle finanze con nomina provvisoria;

d) agenti forestali ex custodi demaniali, nominati sorveglianti forestali governativi nel 1909, dal giorno della loro assunzione in servizio del Ministero delle finanze con nomina provvisoria;

e) agenti arruolati nel corpo Reale delle foreste successivamente all'avocazione degli agenti provinciali.

Art. 2.

Gli agenti forestali indicati alle lettere a) ed e) dell'articolo precedente, in servizio al 1° gennaio 1921, saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria a favore del tesoro, pari a quella stabilita dall'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanto sono interceduti: per gli agenti del gruppo a), dal giorno della loro assunzione al servizio delle Provincie e del Ministero dei lavori pubblici fino al 31 dicembre 1920 e per gli agenti del gruppo e) dal giorno della loro assunzione al servizio dello Stato fino al 31 dicembre 1920.

Gli agenti forestali di cui alle lettere b), c), d), che già erano ammessi al trattamento di pensione dello Stato, saranno sottoposti alla stessa ritenuta straordinaria a favore del tesoro commisurata allo stipendio medio di L. 1000 per tutti gli anni nei quali hanno prestato servizio alla dipendenza delle Provincie o del Ministero delle finanze.

Gli agenti delle categorie sopra indicate possono soddisfare il pagamento delle ritenute in rate mensili, a decorrere dal mese di gennaio 1921, purchè il loro debito venga ad estinguersi interamente entro il 31 dicembre 1926.

Sono estese agli agenti forestali per il pagamento di detta ritenuta straordinaria le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 5 e quelle degli articoli 6, 8, 9 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835.

Art. 3.

All'atto della cessazione del servizio dei singoli agenti preveduti nell'art. 1 e quando si faccia luogo a liquidazione di pensione o di indennità dallo Stato, secondo il decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, la Cassa Nazionale verserà al tesoro dello Stato l'importo dei contributi da chiunque o comunque versati per la iscrizione alla Cassa predetta degli agenti medesimi insieme con gli interessi di tariffe, diminuiti dell'1 per cento a titolo di rimborso per spese di amministrazione dal 1° gennaio 1921, alla data di cessazione dal servizio; la Cassa Nazionale rimarrà con ciò liberata da qualsiasi obbligo nascente dall'iscrizione.

Agli agenti forestali in servizio al 1° gennaio 1921, inscritti alla Cassa nazionale, che cesseranno dal servizio prima di aver maturato il diritto a pensione o ad indennità dallo Stato, secondo il decreto legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sarà restituito il libretto d'iscrizione alla Cassa nazionale.

Art. 4.

L'azienda del Demanio forestale di Stato verserà annualmente al tesoro la somma di L. 163.260, quale contributo già stanziato in bilancio per l'iscrizione alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali degli agenti forestali.

A beneficio del tesoro sono devoluti i crediti eventuali degli agenti ex-provinciali verso le rispettive Provincie o Casse pensioni istituite da appositi regolamenti.

Tali proventi saranno introitati in conto entrate del tesoro al capitolo « Ritenute sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni ».

Art. 5.

Il Ministero di agricoltura, d'accordo con la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, determinerà, all'atto della cessazione dal servizio dei singoli agenti, l'ammontare del capitale e degli interessi che la Cassa è tenuta a versare al tesoro dello Stato.

Tale accertamento dovrà essere fatto nel termine di un mese dalla cessazione dal servizio degli agenti ed i versamenti relativi saranno dalla Cassa effettuati non oltre i 30 giorni dalla data di accertamento delle somme dovute.

Art. 6.

Il Ministero di agricoltura trasmetterà a quello del tesoro ed alla Corte dei conti un elenco nominativo degli agenti forestali con le notizie necessarie per il computo dell'anzianità di servizio valevole agli effetti del trattamento di pensione.

Art. 7.

A favore degli agenti dimissionari, riammessi in servizio, sarà computato, agli effetti della pensione, solamente il servizio prestato alla dipendenza diretta dello Stato, con diritto al trattamento di riposo, di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, ed al decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Micheli — Bonomi — Labriola.

Visto: *Il guardasigilli*: Fera.